

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° novembre 2003 le importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari di Malta, elencati nell'allegato I, saranno esenti da dazi doganali e oneri equivalenti.

*Articolo 2*

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari di Malta, elencati nell'allegato II, saranno esenti da dazi doganali e oneri equivalenti, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali precisati in tale allegato.

2. Per il 2003, il volume dei contingenti di cui all'allegato II sarà ridotto in proporzione al numero di mesi di tale anno già trascorsi.

*Articolo 3*

Per i prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato III, a Malta non sono concesse le restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000.

*Articolo 4*

Ai prodotti agricoli trasformati, non compresi negli allegati I e II o per i quali i contingenti tariffari di cui all'allegato II sono esauriti, si applicano le disposizioni contenute nell'accordo di associazione.

*Articolo 5*

1. Alle concessioni tariffarie per i seguenti prodotti, non compresi negli allegati I e II, si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 3010/95:

- a) altri prodotti a base di zuccheri con tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) della sottovoce ex 1704 90 99;
- b) altre preparazioni alimentari, non contenenti polvere di cacao delle sottovoci ex 1901 90 91 ed ex 1901 90 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

2. Esauriti i contingenti tariffari dell'allegato II, il regolamento (CE) n. 3010/95 continuerà ad applicarsi alle concessioni tariffarie relative ai prodotti seguenti:

- a) miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 (sottovoce 1901 20 00);
- b) pane croccante detto «Knäckebrot» della sottovoce 1905 10 00;
- c) pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca della sottovoce 1905 90 30.

*Articolo 6*

La Commissione può sospendere i provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche cui Malta ha acconsentito secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

*Articolo 7*

I contingenti tariffari di cui all'allegato II saranno gestiti dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 8*

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (¹).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2003.

(¹) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.